

Publicato il 04/03/2023

N. 0\_\_\_\_/2023 REG.PROV.CAU.  
N. 0\_\_\_\_/2023 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Bis)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale \_\_\_\_ del 2023, proposto da  
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna, con  
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri,  
Commissione per Gli Accertamenti Psico-Fisici, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'efficacia,***

- del giudizio di inidoneità della Commissione per gli Accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. di prot.-OMISSIS-consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale la ricorrente è stata dichiarata "INIDONEA" al "Concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale" in quanto "presenta valori di composizione corporea-OMISSIS-

- della graduatoria di merito dei candidati che partecipano per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del bando di concorso (civili/militari in congedo), non ancora stilata e da approvarsi al termine della procedura concorsuale, attualmente in itinere per la predetta categoria, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;
- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi i verbali e gli accertamenti medici afferenti all'accertamento dei parametri fisici nel concorso in oggetto, nella parte in cui risulta indicato un indice di - OMISSIS- -OMISSIS-
- ove occorra e per quanto di ragione, del D.P.R. n. 207/2015, nonché della Direttiva Tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato Generale della Sanità Militare recante “modalità tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici” emanata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015 n. 207;
- ove occorra e per quanto di ragione, del D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la “Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare”;
- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 10, comma 8, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali”;
- ove occorra e per quanto di ragione, delle “Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli,

per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale” pubblicate nella G.U.R.I. – 4<sup>a</sup> serie speciale n. 55 del 12 luglio 2022;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente.

#### E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO

del diritto dell'odierna ricorrente ad essere dichiarata idonea ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato

- che nel tempo necessario a giungere alla pronuncia in camera di consiglio potrebbe risultare pregiudicata la tutela cautelare di parte ricorrente nell'ordinaria sede collegiale;
- che sussistono i presupposti di estrema gravità e urgenza previsti ai fini dell'emissione di misure cautelari monocratiche;

Ritenuto, pertanto, che l'istanza di misure cautelari monocratiche debba essere accolta ai soli fini dell'ammissione con riserva della ricorrente alle successive fasi dell'iter concorsuale;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di misure cautelari monocratiche e, per l'effetto, sospende gli atti impugnati ai fini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 5 aprile 2023.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi

1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma il giorno 4 marzo 2023.

**Il Presidente**  
**Giovanni Iannini**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.